

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2108

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, ZANOLETTI, BRIGNONE,
COMPAGNA, BIANCONI, SCARABOSIO, MALAN, GUBETTI,
PIANETTA, SUDANO, MENARDI, MASSUCCO e MONCADA LO
GIUDICE di MONFORTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2003

Celebrazione del VI centenario della fondazione
della Università degli studi di Torino

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede, in favore dell'Università degli studi di Torino, in occasione della celebrazione del VI centenario della sua fondazione, l'erogazione di un contributo straordinario per gli anni 2003 e 2004.

Il finanziamento in questione è infatti destinato ad affermare il ruolo e la realtà dell'ateneo nel sistema europeo della formazione e della ricerca concorrendo alla realizzazione, anche in collaborazione con università, enti di ricerca, centri scientifici italiani e stranieri, di una serie di iniziative e manifestazioni - da tenersi a Torino o in sedi decentrate dell'ateneo - di rilevanza scientifica, economica e sociale finalizzate a valorizzare il ruolo del predetto ateneo nella formazione e nella ricerca.

In particolare, con il compito di formulare gli indirizzi generali per la ripartizione del contributo, è prevista l'istituzione di un apposito comitato promotore, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e del quale fanno parte, tra gli altri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per le politiche comunitarie ed il Ministro per i beni e le attività culturali. Il comitato promotore provvederà, inoltre, alla nomina di un comitato d'onore, che curerà l'attuazione delle varie iniziative previste dalla legge, a conferma dell'alto livello di direzione politica cui si intende affidare la organizzazione delle celebrazioni onde non mortificare l'autonomia universitaria. Il complesso delle celebrazioni godrà dell'Alto patronato del Presidente della Repubblica.

Le iniziative previste non devono essere meramente celebrative ma costituire la opportunità per onorare la ricorrenza del 7 ottobre 1404 con la realizzazione di opere a carattere permanente, quali:

1) il completamento del progetto esecutivo e l'appalto dei lavori per l'Aula Magna nel Maneggio Chiabrese alla Cavallerizza;

2) l'indizione del bando di progettazione per l'allocatione presso la ex Manifattura Tabacchi della Facoltà di Scienze della formazione, Psicologia e della Scuola interateneo formazione insegnanti scuole superiori;

3) la progettazione definitiva dell'insediamento della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e della Facoltà di Farmacia nel polo scientifico di Grugliasco;

4) la riapertura del Museo di Antropologia criminale «Cesare Lombroso» e il restauro del Museo di Anatomia umana, nell'ambito del progetto Museo dell'Uomo;

5) la creazione di un Istituto europeo per la diagnostica oncologica molecolare presso il Centro Ricerche di Medicina Sperimentale (Ospedale Molinette).

Tutto ciò sarà a disposizione della intera città di Torino e del Piemonte.

Agli impegni strutturali è destinato il 65 per cento delle risorse disponibili mentre alla spesa corrente viene destinato il restante 35 per cento dell'ammontare del fabbisogno finanziario che viene quantificato in 6 milioni di euro da erogare negli esercizi finanziari 2003 e 2004.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finanziamento straordinario)

1. Nella ricorrenza del VI centenario della sua fondazione, è concesso alla Università degli studi di Torino un contributo straordinario di 6.000.000 di euro di cui 2.000.000 nell'esercizio finanziario 2003 e 4.000.000 nell'esercizio finanziario 2004.

Art. 2.

(Destinazione del finanziamento)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è destinato a concorrere:

a) a iniziative riguardanti l'organizzazione, anche in collaborazione con università od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio ed attività editoriali finalizzati ad affermare il ruolo e la realtà dell'ateneo nel sistema europeo della formazione e della ricerca;

b) a iniziative riguardanti le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei, la internazionalizzazione, la mobilità e i servizi di diritto allo studio anche in relazione all'allargamento europeo, i rapporti tra università e società civile, aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;

c) alla istituzione di borse di studio per studenti dell'Università degli studi di Torino particolarmente meritevoli;

d) alla realizzazione di alcune opere strutturali permanenti quali:

1) il completamento del progetto esecutivo e l'appalto dei lavori per l'Aula Ma-

gna nel Maneggio Chiabrese alla Cavallerizza;

2) l'indizione del bando di progettazione per l'allocatione presso la *ex* Manifattura Tabacchi delle Facoltà di Scienze della formazione, Psicologia e della Scuola interattivo formazione insegnanti scuole superiori;

3) la progettazione definitiva dell'insediamento della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e della Facoltà di Farmacia nel polo scientifico di Grugliasco;

4) la riapertura del Museo di antropologia criminale «Cesare Lombroso» e il restauro del Museo di anatomia umana, nell'ambito del progetto Museo dell'Uomo;

5) la creazione di un Istituto europeo per la diagnostica oncologica molecolare presso il Centro ricerche di Medicina Sperimentale (Ospedale Molinette);

e) al recupero, anche edilizio, al restauro, riordino e collocazione, in idonee sedi, di materiale storico, artistico, archivistico, museografico, culturale dell'Università degli studi di Torino ed all'eventuale apertura ed esposizione al pubblico degli stessi materiali;

f) a iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche, anche mediante concerti, mostre e altre manifestazioni, finalizzati alla valorizzazione del ruolo dell'Università degli studi di Torino;

g) alla realizzazione e diffusione di volumi e materiali audiovisivi dedicati al patrimonio in beni culturali architettonici, artistici e scientifici dell'Università di Torino.

Art. 3.

(Comitato promotore)

1. È istituito un comitato promotore composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale lo presiede, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro

per le politiche comunitarie, dal presidente della regione Piemonte, dal presidente della provincia di Torino, dal sindaco di Torino, o loro delegati, dal rettore dell'Università degli studi di Torino, da un rappresentante del Consiglio nazionale degli studenti universitari, da un rappresentante degli studenti dell'Università degli studi di Torino e da due componenti dell'Associazione amici ed ex allievi dell'Università degli studi di Torino. Il comitato formula gli indirizzi generali per la ripartizione del finanziamento di cui all'articolo 1.

2. Il comitato promotore nomina un comitato d'onore per coordinare l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2.

3. Le celebrazioni sono poste sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla spesa di investimenti è destinato almeno il 65 per cento delle somme stanziare.

2. Al fine di semplificare le procedure, all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvede il rettore dell'Università degli studi di Torino; resta fermo, da parte del Collegio sindacale della medesima Università, il controllo esclusivo sull'effettiva destinazione dei fondi, nel rispetto dell'autonomia degli organi universitari.

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2 sono versate in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a 6.000.000 di euro di cui 2.000.000 per l'anno 2003 e 4.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

